



## CITTÀ DI MODUGNO Area Metropolitana di Bari

*Ufficio del Sindaco*

**Ordinanza Sindacale N. 8/2026**

**OGGETTO: ordinanza sindacale urgente e contingibile per il periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre 2026.**

### IL SINDACO

**Visto** il D.lgs. n.267 del 2000 “*Testo Unico degli Enti Locali*” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

**Visto** il D.lgs. n.267 del 2000 “*Testo Unico degli Enti Locali*” con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;

**Vista** la Legge n. 265 del 03/08/1999 “*Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali*”;

**Visto** il D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”

**Vista** la L. 353 del 21/11/2000 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;

**Vista** la L. R. Puglia n. 18 del 30/11/2000 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi*”;

**Vista** la L. R. Puglia n. 38 del 12/12/2016 “*Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia*”;

**Vista** la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025;

**Vista** la successiva Deliberazione n. 313 del 24/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di “*estendere sino al 31/12/2026 la validità del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 - 2025” approvato con DGR n. 758 del 29.05 2023” e “di disporre che tutte le strutture preposte alla previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi (AIB) facciano riferimento ai contenuti del Piano regionale AIB 2023 – 2025, al Programma Operativo 2026 e alla Normativa vigente in materia AIB per l’organizzazione delle proprie attività”*;

**Visto** il D.lgs. n.1 del 2018 “*Codice di protezione civile*” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6, comma 1, definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

**Visto** il D.lgs. n.1 del 2018 “*Codice di protezione civile*” art.16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

**Visto** il D.lgs. n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”;



**CITTÀ DI MODUGNO**  
**Area Metropolitana di Bari**  
*Ufficio del Sindaco*

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 6/2026 adottata dal Comune di Modugno: "*Ordinanza in materia di attività di prevenzione di incendi boschivi - sensibilizzazione ai sensi della L. 353/2000, L.R. 38/2016, L.R. 53/2019 e del vigente Piano AIB regionale*";

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 7/2026 adottata dal Comune di Modugno: "*Ordinanza per l'eliminazione dei fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alle sedi ferroviarie*";

**Preso atto** del Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 299 del 25.05.2026, pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 suppl. dell' 1 giugno 2026, avente ad oggetto "*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019.*", con cui il Presidente della Giunta Regionale ha decretato di dichiarare, per l'anno in corso, la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi **dal 15 giugno al 15 settembre 2026.**

**Considerato che:**

- come ogni anno, con l'inizio della stagione estiva, aumenta il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere;
- lo stato di abbandono, l'incuria e la mancata esecuzione dei cicli di pulizia, sfalcio e manutenzione ordinaria di qualsiasi categoria di suoli, aree inedificate, pertinenze di fabbricati, lotti interclusi, aree di cantiere, cortili, spazi scoperti e depositi all'interno del centro abitato, oltre a determinare gravi problemi igienico-sanitari dovuti alla proliferazione di parassiti, insetti e roditori, nonché all'accumulo di rifiuti degradabili e infiammabili, costituisce un potenziale e immediato innesco o veicolo di propagazione di incendi in ambito urbano, con identico pregiudizio per la pubblica e privata incolumità rispetto agli incendi di interfaccia e boschivi;
- è necessario perseguire la più ampia azione cautelativa verso la problematica degli incendi boschivi che interessano l'intero territorio comunale e che possono causare la distruzione del patrimonio boschivo, favorendo il dissesto del territorio e mettendo in serio pericolo l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Ravvisata** la necessità di emanare provvedimenti idonei a prevenire ed evitare i rischi di incendi oltreché a tutelare, al contempo, la pubblica e privata incolumità;

**Appurato che** la pubblicazione del presente atto, contingibile ed urgente, sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;



## CITTÀ DI MODUGNO Area Metropolitana di Bari

*Ufficio del Sindaco*

**Richiamati** i precetti normativi contenuti nel Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 299 del 25.05.2026, pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 suppl. dell' 1 giugno 2026, avente ad oggetto *“Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019:*

1. nell'ambito del territorio comunale, **dal 15 giugno al 15 settembre 2026** , è dichiarato lo “stato di grave pericolosità per gli incendi” per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, nonché per ogni ulteriore area il cui eventuale incendio sia suscettibile di espandersi a strutture e infrastrutture antropizzate, ovvero a terreni coltivati o incolti e a pascoli limitrofi a dette aree;
2. durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi, dichiarato con **D.P.G.R. Puglia n. 299 del 25.05.2026**, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (così come definito dall'art.2 della L. n. 353/2000) ovvero nelle aree immediatamente adiacenti ad esse, è tassativamente fatto divieto a chiunque di:
  - ✓ Accendere fuochi di ogni genere;
  - ✓ Far brillare mine o usare esplosivi;
  - ✓ Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  - ✓ Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  - ✓ Tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
  - ✓ Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  - ✓ Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  - ✓ Sostare con mezzi motorizzati nelle aree boscate al di fuori delle strade asfaltate o brecciate, nonché sostare su superfici coperte da erba secca, o altra vegetazione facilmente infiammabile, al fine di prevenire il rischio di innesco di incendi;
  - ✓ Transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali ,private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;



**CITTÀ DI MODUGNO**  
**Area Metropolitana di Bari**  
*Ufficio del Sindaco*

✓ **Abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.**

**Atteso che** il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Considerata** la proclamazione del Sindaco avv. Giuseppe Montebruno come da verbale del Presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale presso il Comune di Modugno, acclarato al prot. n. 27931 del 29.05.2026;

Alla luce di quanto esposto

**ORDINA**

1. di ottemperare alle Ordinanze Sindacali, contingibili e urgenti, n. 6/2026 : "*Ordinanza in materia di attività di prevenzione di incendi boschivi - sensibilizzazione ai sensi della L. 353/2000, L.R. 38/2016, L.R. 53/2019 e del vigente Piano AIB regionale*" e n. 7/2026 "*Ordinanza per l'eliminazione dei fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alle sedi ferroviarie*" emanate da Comune di Modugno entro e non oltre il 15/06/2026;
2. il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture, al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi;
3. di provvedere, entro e non oltre il 14 giugno 2026 e per tutta la durata di efficacia del presente provvedimento, alla costante e periodica esecuzione degli interventi di pulizia, manutenzione ordinaria, sfalcio dell'erba infestante e rimozione di sterpaglie, rovi, necromassa o rifiuti di natura combustibile, nonché di ogni materiale idoneo ad occultare focolai, al fine di prevenire pericoli igienico-sanitari e ridurre il rischio di innesco o propagazione di incendi in ambito urbano;
4. ai proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di uliveti e di vigneti, entro il 14.06.2026 e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, di provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali, che possono essere o divenire causa di innesco e/o propagazione di incendi;
5. ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari di gestione manutenzione e conservazione dei boschi di eseguire entro il 14.06.2026, il ripristino e la pulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, ove previsti, ed in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati;



**CITTÀ DI MODUGNO**  
**Area Metropolitana di Bari**  
*Ufficio del Sindaco*

6. che lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, entro il termine del 14.06.2026, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri 15 prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi;
7. a chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate o a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate presenti all'interno delle suddette aree, ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.R. Puglia 25 maggio 2026, n. 299, di darne immediata comunicazione alle autorità locali competenti, fornendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento;
8. in occasione del verificarsi di incendi boschivi – salvo giustificato motivo - chiunque è obbligato, ai sensi dell'art.33 del R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923 a fornire il proprio aiuto o servizio al responsabile delle operazioni di spegnimento, ovvero all'autorità convenuta;
9. alla società di gestione delle Ferrovie - RFI, alla società Ferrovie Apulo Lucane, all'ANAS, all'Acquedotto Pugliese, alla società Autostrade, alla Città Metropolitana di Bari, al Consorzio ASI ai Consorzi di Bonifica, entro il 14 giugno 2026 e comunque per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale, con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o in prossimità di esse, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, al fine di realizzare, di fatto, idonee fasce di protezione, allo scopo di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. I gestori delle strade viarie e ferrate indicati sono tenuti altresì ad effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura, ove necessario, delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, allo scopo di consentire il transito dei mezzi di soccorso antincendio;

**DISPONE che**

- la Polizia Locale, il Comando per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri – Gruppo Carabinieri Forestali Bari e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali



## CITTÀ DI MODUGNO Area Metropolitana di Bari

*Ufficio del Sindaco*

preposti per Legge, ivi compreso il Nucleo di Vigilanza Ambientale della Sezione Vigilanza della Regione Puglia, vigilino sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.

- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, le violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui al **D.P.G.R. Puglia n. 299 del 25.05.2026**, nonché l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art. 6 del **D.P.G.R. Puglia n. 299 del 25.05.2026**, con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14 nonché, secondo quanto previsto dall'art. 12 della L.R. n. 38/2016. Le inosservanze delle restanti disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno punite, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con l'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00. Resta inoltre fermo il regime sanzionatorio ordinario previsto dalle norme di settore per le violazioni accertate.

### AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il "Codice del processo amministrativo".

La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web istituzionale e sull'Albo Pretorio online, e che della stessa venga data ampia pubblicità attraverso affissione pubblica e tutti gli strumenti ritenuti utili per la sua massima diffusione.

Il Responsabile del Servizio 3

Dott. Marco Perillo

MARCO  
PERILLO  
12.06.2026  
12:17:46  
GMT+02:00



Il Sindaco del Comune di Modugno

Avv. Giuseppe Monteburro